

06/08/2008 5060



DA ROBERTO BOLA

- 2395 / 08 - -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE **ORIGINALE**

SEZIONE TERZA CIVILE

*opposizione agli atti esecutivi*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni Battista PETTI - Presidente -

R.G.N. 17464/05

Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -

Cron. 2385

Dott. Mario PINOCCHIARO - Consigliere -

Rep. 712

Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -

Ud. 12/12/07

Dott. Pasquale D'ASCOLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**contributo unificato**

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

PACE FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

LUIGI MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato

ENRICO MOSCATI, che lo difende unitamente all'avvocato

ARRIGO TIZIANO ZORZAN, con procura speciale del Dott.

Notaio Gianpaolo Fraenza in Verona 10/04/2007;

REP.N.145.283;

- **ricorrente** -

**contro**

CEREA BANCA 1987, già CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI

CEREA- Società Cooperativa a Responsabilità Limitata,

in persona del Presidente e legale rappresentante rag.

Alfonso Vicentini, elettivamente domiciliata in ROMA



VIA NIZZA 45, presso lo studio dell'avvocato  
FIORENTINI STEFANO, che la difende unitamente  
all'avvocato CHIAVEGATTI GIANANDREA, giusta delega in  
atti;

- controricorrente -

nonchè contro

CARIVERONA UGC BANCA, BANCA AGRICOLA CEREAL SPA,  
CARIVERONA BANCA SPA, INPS, BETON VENETA SRL,  
UNIRISCOSSIONI SPA;

- intimati -

Tribunale di VERONA, emessa il 20/4/05, depositata il  
21/04/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/12/07 dal Consigliere Dott. Bruno  
DURANTE;

udito l'Avvocato LUCIANO MARIANI ( per delega Avv.  
Stefano Fiorentini );

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del  
ricorso.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Francesco Pace proponeva a norma dell'art. 20 L. 44/1999 istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti dalla Cariverona UGC banca, nella quale erano intervenuti altri creditori.

Previo parere favorevole del prefetto, il G.E. accoglieva l'istanza, sospendendo l'esecuzione nei confronti di tutti i creditori per la durata di trecento giorni.

Trascorso il termine di sospensione, il processo era riassunto; l'esecutato proponeva altra istanza di sospensione che il G.E. rigettava con provvedimento reso l'11.12.2004.

Avverso tale provvedimento l'esecutato proponeva opposizione a norma dell'art. 617 c.p.c. e rinnovava l'istanza di sospensione.

Con provvedimento 20.4.2005 il G.E. rigettava l'istanza, osservando che l'art. 20 L. 44/1999 ha introdotto un'ipotesi di sospensione esterna dell'esecuzione di durata predeterminata avente quale presupposto e decorrenza il parere favorevole del prefetto; che non può condividersi la tesi secondo la quale la reiterazione della richiesta di parere al prefetto è superflua e gravatoria; che, peraltro, la menzionata disposizione legislativa si limita a

*Ranieri*

disporre la sospensione dei termini relativi al processo esecutivo per trecento giorni, sicché non si può ritenere che, come sostenuto dall'esecutato, sia consentito accordare la sospensione per tre volte.

Il Pace ha proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., deducendo un unico articolato motivo; la Cerea banca 1987, già banca di credito cooperativo di Cerea ha risposto con controricorso; il Pace ha depositato memoria di costituzione di nuovo difensore nella quale ripercorre gli argomenti svolti a sostegno del ricorso, aggiungendone altri; le parti hanno depositato memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Eccepisce la controricorrente l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo che è rivolto contro provvedimento (l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione) privo del carattere della definitività e della decisorietà.

2. L'eccezione è fondata e va accolta.

3. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio che è inammissibile il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. contro il provvedimento che accolga o rigetti l'istanza di sospensione dell'esecuzione; tale provvedimento, oltre ad essere privo del carattere della decisorietà e dell'idoneità a passare in cosa giudicata (Cass.

*Bruni*

31.3.2006, n. 7609), manca anche del carattere della definitività, potendo essere revocato o modificato dal giudice fino a quando non abbia ricevuto esecuzione ed impugnato con opposizione agli atti esecutivi nella vigenza dell'art. 624 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 3, lett. e), d.l. 35/2005, convertito nella L. 80/2005 (Cass. 6.10.2005, n. 19487); successivamente alle modifiche il provvedimento è suscettibile di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

4. L'inammissibilità preclude l'esame dell'unico motivo del ricorso che pone la questione dell'interpretazione dell'art. 20 L. 44/1999.

5. Nella peculiarità della fattispecie si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 12.12.2007.

Il Consigliere estensore

*Armando Jannuzzi*

Il Presidente

*[Signature]*

IL CANCELLIERE C1  
*Innocenzo Battista*

*[Signature]*  
3

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

31 GEN. 2008

Cass

IL CANCELLIERE C1  
*Innocenzo Battista*

*[Signature]*